



# Comune di Pederobba

## Provincia di Treviso

Piazza Case Rosse 14 – 31040 Pederobba  
www.comune.pederobba.tv.it

Codice fiscale: 83001210265  
partita IVA: 01199310267

Centralino: 0423 680911  
Telefax: 0423 68185

**ORIGINALE**

N. 60 Reg. delib.	Ufficio competente RAGIONERIA
----------------------	----------------------------------

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE POSSEDUTE AL 31/12/2019 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016.
---------	--

Oggi **ventidue** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilavent**i alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
TURATO MARCO	Presente	SPERANZON IVANO	Presente
MORETTO SABRINA	Presente	ZANOTTO ALBERTO	Presente
MAGGIO FABIO	Presente	FASTRO LUCIANA	Presente
STANGHELLINI DORIANO	Assente	MARTIGNAGO ANNA	Presente
TESSARO MONICA	Presente	MOGNON FRANCA	Presente
PUTTON ALEX	Presente	BERLESE ALESSANDRO	Presente
PEROZZO MARIA	Presente		

Presenti 12 Assenti 1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO COMUNALE ORSO PAOLO.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. TURATO MARCO nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

<b>OGGETTO</b>	<b>RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE POSSEDUTE AL 31/12/2019 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016.</b>
----------------	---

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29.09.2017, così come modificata ed aggiornata con delibera di Consiglio Comunale m. 34 del 01.10.2018, esecutive, questo Comune ha approvato per effetto dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, una ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016;
- con la stessa delibera consiliare sono state individuate le partecipazioni da mantenere, da alienare ovvero che dovevano essere oggetto di processi di razionalizzazione, nel rispetto di quanto stabilito dal suindicato Testo Unico;

**RILEVATO CHE**, per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31/12/2020 il Comune deve provvedere alla razionalizzazione periodica delle Società dallo stesso possedute, con riferimento alla situazione del 31/12/2019;

**EVIDENZIATO CHE** ai fini di cui sopra devono essere alienate o essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. sono riconducibili alle categorie escluse di cui all'art. 4 c. 1;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse di cui all'art. 4 commi 2 e 3 T.U.S.P.;
3. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5 commi 1 e 2 T.U.S.P., non ravvisando la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, ovvero di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
4. si tratta di società (ai sensi dell'art. 20 c. 2):
  - a) che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
  - b) che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) che, ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies del D.Lgs. 175/2016, nel triennio 2016-2018 abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro;
  - e) diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - f) per le quali si rilevi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) per le quali si rilevi la necessità di aggregazione e/o altre operazioni di razionalizzazione;

**CONSIDERATO CHE:**

le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

il processo di razionalizzazione - nella sua formulazione straordinaria e periodica - rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza per l'ente a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni;

la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 20 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000,00 a un massimo di euro 500.000,00, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti;

**VISTE** le risultanze degli atti istruttori compiuti dai servizi comunali competenti, in particolare le analisi e le valutazioni di carattere economico, societario, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute, direttamente e indirettamente, riassunti nell'allegato modello;

**PRESO ATTO** delle azioni svolte da ASCO HOLDING S.p.A. in riferimento agli interventi di razionalizzazione indicati dal Consiglio comunale con le precedenti deliberazioni;

**ACCERTATO** che, in riferimento alle Società direttamente partecipate dal Comune di Pederobba  
:

**La Società ASCO HOLDING S.P.A.**

- a) La società, con le modifiche statutarie introdotte a luglio 2018, ha assunto il ruolo di "holding pura" ossia di società strumentale dei Comuni. Svolge il servizio di interesse generale costituito dalla gestione delle partecipazioni in altre società, in conformità alla legge, e segnatamente al combinato disposto dei commi 2, 5, e 9-bis dell'art. 4 D.Lgs. n. 175/2016. È statutariamente destinata - perciò - alla gestione delle partecipazioni "in società che operano nel settore dei servizi pubblici, dell'energia, delle infrastrutture, delle telecomunicazioni e dei servizi a rete" (art. 5, comma 1, dello statuto);
- b) per quanto sopra la società gestisce attività di servizi di evidente interesse pubblico oltre che strumentale al perseguimento delle finalità dei Comuni soci. Tali attività non potrebbero essere gestite dai singoli Comuni. Lo svolgimento tramite Asco Holding è coerente con il principio di aggregazione secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in tema di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica;
- c) Alla luce anche delle indicazioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 578/2019, e a seguito degli indirizzi della delibera di C.C. n. 60/2019, le recenti modifiche statutarie - ridefinizione dell'oggetto sociale, rinforzo della governance della holding, introduzione dell'Assemblea dei Soci pubblici - consentono a ciascun Comune socio di aumentare i poteri decisori all'interno dell'assemblea rispetto al Consiglio di Amministrazione e di esercitare di fatto poteri propulsivi nei riguardi dello stesso CdA;
- d) con riferimento al parametro del fatturato, occorre precisare che tale elemento contabile non trova riscontro nel bilancio di una holding pura che detiene unicamente partecipazioni in altre società e le cui entrate sono costituite unicamente da dividendi e interessi attivi. Pertanto vengono registrate tra i proventi di natura finanziaria e non rientrano nel valore della produzione. Il parametro del fatturato va quindi verificato, nel caso della holding pura, analizzando i dati del bilancio consolidato del gruppo. Questo anche in coerenza sistematica con il disposto dell'art. 21 del D.Lgs. n. 175/2016 che prevede che per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. La società per quanto sopra risulta aver conseguito nell'ultimo triennio un fatturato superiore a quello richiesto dal D.Lgs. 175/2016 (art. 20 c. 2 lett.d TUSP e art. 26, comma

12-quinquies del D.Lgs. 175/2016). Nel corso dell'ultimo esercizio (riferito al periodo 01/07/2019 - 30/06/2020) il gruppo ha realizzato ricavi per € 161.339.000 (nel periodo 01/07/2017 – 30/06/2019 i ricavi ammontavano ad € 121.022.000);

e) Per quanto concerne il personale, al 30 giugno 2020 il Gruppo Asco Holding aveva in forza 504 dipendenti ripartiti tra le diverse società come di seguito evidenziato:

<b>Società consolidate integralmente</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>Variazione</b>
<b>Asco Holding S.p.A.</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
Ascopiave S.p.A.	88	96	-8
Ap Reti Gas S.p.A.	156	168	-12
Ap Reti Gas Rovigo S.r.l.	17	18	-1
Edigas Esercizio Distribuzione S.p.A.	65	25	40
Ap Reti Gas Vicenza S.p.A.	43	43	0
Ap Reti Gas Nord Est S.p.A.	98	0	98
Asco TLC S.p.A.	32	33	-1
<b>Società consolidate integralmente</b>	<b>504</b>	<b>383</b>	<b>121</b>
<b>Società soggette a controllo congiunto</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>Variazione</b>
Unigas Distribuzione Gas S.r.l.	0	43	-43
<b>Società soggette a controllo congiunto</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>-43</b>
<b>Totale di Gruppo</b>	<b>504</b>	<b>426</b>	<b>78</b>

f) non risultano perdite negli ultimi cinque esercizi:

#### ASCO HOLDING S.P.A.

<b>Anno</b>	<b>Risultato d'esercizio</b>
<b>2019</b>	55.749.000,00
<b>2018</b>	47.664.000,00
<b>2017</b>	50.622.000,00
<b>2016</b>	57.728.000,00
<b>2015</b>	46.349.000,00

- g) per le motivazioni sopra esposte la partecipazione del Comune di Pederobba nella società ASCO HOLDING S.P.A. soddisfa i requisiti previsti dall'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 per il suo mantenimento, inoltre la società non ricade in nessuna delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del medesimo decreto
- h) **esito della ricognizione:** si valuta indispensabile il mantenimento ed il potenziamento della holding per il suo fondamentale ruolo di supporto tecnico fornito agli enti in attività di elevata complessità, quali le scelte di indirizzo strategico da adottare attraverso la società capogruppo per lo sviluppo della governance delle società controllate, in particolare della società Ascopiave spa che opera nel settore della vendita del gas e dell'energia e della gestione delle reti del gas ed a cui è stata affidata attraverso la controllata AP RETI spa la concessione delle reti del metano nel territorio comunale:
- i) Con riguardo ad Asco Holding S.p.a. ed alle partecipazioni della stessa, anche con riferimento a Ascopiave S.p.a. e ad Asco Trade s.p.a. (e più in generale alle società partecipate da Ascopiave s.p.a. che svolgono attività di fornitura energetica) si richiamano le motivazioni tutte, da ritenersi qui integralmente trascritte, indicate:
- nella delibera di Consiglio Comunale n. 14/2019 ("Misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 578/2019 e modifiche alle precedenti delibere di razionalizzazione.)
  - nella delibera di Consiglio Comunale n. 73/2019 ("Razionalizzazione periodica delle società partecipate possedute al 31/12/2018 ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016").
- j) Con riferimento alle altre società controllate o detenute da Ascoholding spa, si fornisce l'indicazione di porre in essere le azioni di razionalizzazione orientate all'esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico dell'Ente ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016" come tutte già espresse ed approvate con le delibere di consiglio comunale citate (n. 14 e 73 del 2019)
- k) Si prende atto delle attività poste in essere da Asco Holding s.p.a. come da delibera di indirizzo di Consiglio Comunale (n. 49 del 14/10/2020). L'assemblea dei soci in data 23/10/2020 – in coerenza con quanto sopra indicato - si è espressa in ordine ai seguenti punti:
- acquisto e disposizione di azioni Ascopiave S.p.A. ai sensi dell'articolo 20 dello statuto. Lo scopo è quello di consolidare ulteriormente la partecipazione di maggioranza detenuta da Asco Holding S.p.A. in Ascopiave S.p.A.
  - acquisto e disposizione di azioni proprie di Asco Holding S.p.A. ai sensi dell'articolo 20 dello statuto e degli artt.2357 del c.c.. Ciò allo scopo di dotare la società di uno strumento addizionale per eventuali operazioni strategiche volte a consolidare la proprietà pubblica della compagine sociale;
  - costituzione di un pegno su azioni di Ascopiave S.p.A. ai sensi dell'articolo 20, comma 2, dello statuto di Asco Holding S.p.A. e degli artt. 2357 e seguenti c.c. volto a ripristinare le risorse finanziare utilizzate dalla società per l'acquisto di azioni Ascopiave avvenuto nel mese di gennaio 2020, e a sostegno della liquidità aziendale;
- l) Si prende altresì atto delle attività poste in essere da Asco Holding s.p.a. (come da risultanze del Bilancio al 30/06/2020 e da nota pervenuta al prot. n. 45131 in data 15/12/2020:
- La società – a seguito del rafforzamento della dominanza pubblica nella stessa - ha provveduto all'assunzione di 5 dipendenti sui 6 profili professionali individuati. Dal mese di gennaio 2020, l'organico di Asco Holding è composto di cinque risorse così qualificate: una risorsa dedicata all'attività di centralino/reception, due impiegati amministrativi, una segretaria di direzione e un addetto alla segreteria affari societari. È in via di identificazione anche la sesta risorsa che sarà addetta alle relazioni esterne e istituzionali.
  - in data 19 dicembre 2019 si è concluso il percorso teso a valorizzare le attività di vendita del gas e rafforzare e consolidare la propria presenza in quello della distribuzione: la controllata Ascopiave ha realizzato l'operazione con il Gruppo Hera per effetto del quale le partecipazioni di Ascopiave nelle

società attive nella vendita di energia elettrica e gas sono passate a una società (EstEnergy Spa) controllata dal gruppo Hera e partecipata al 48% da Ascopiave.

- In conformità alle disposizioni del principio contabile IFRS 5 “Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate” i dati economici del primo semestre dell’esercizio 2019 delle società di vendita oggetto di cessione sono stati esposti separatamente in un’unica riga del conto economico. Anche i dati finanziari e patrimoniali sono stati riesposti in ottemperanza del principio stesso.
- Asco Holding ha dato avvio ad alcune valutazioni strategiche in merito alla controllata ASCO TLC SpA. Al fine di supportare tali valutazioni Asco Holding ha affidato lo scorso mese di marzo un incarico a KPMG per supportare la società nei processi di valorizzazione della stessa ASCO TLC, e un incarico allo studio Gianni & Origoni per un supporto negli aspetti di carattere legale. Il processo di valutazione è in corso ed è inevitabilmente condizionato (anche nelle sue tempistiche) dall’attuale situazione emergenziale epidemiologica.

### **La Società ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.**

- a) Il Comune ha aderito alla Società con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 31/05/2006 avente oggetto: *Adesione alla costituzione della società Alto Trevigiano Servizi srl ed approvazione statuto sociale*;
- b) La Società esercita attività istituzionale di rilevante e primario interesse per la collettività in quanto si occupa della gestione del servizio idrico integrato a seguito di affidamento da parte dell'autorità d'ambito;
- c) l'ente di governo dell'ambito è il Consiglio di Bacino Veneto Orientale costituito in data 29/05/2013 a seguito di convenzione tra gli enti locali partecipanti. Lo stesso espleta le funzioni di cui all'art. 3 bis del D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011, tra cui l'affidamento del servizio;
- d) nel corso del 2017 la società ha provveduto all'incorporazione delle precedenti società gestori del servizio: Servizi integrati Acqua S.r.L. e Schievenin Alto Trevigiano S.r.l. (atto di notaio rep. 769 del 29/7/2017);
- e) Alto Trevigiano Servizi è da intendersi società quotata avendo emesso strumenti finanziari (Hydrobond - mercato Extra Mot PRO). La società, congiuntamente ad altri gestori del servizio idrico integrato, ha presentato ricorso al TAR del Lazio per l'annullamento dell'orientamento del 22/06/2018 del Mef sulla “nozione di mercato regolamentato contenuta nella definizione di ‘società quotate’, di cui all’art. 2 del D.Lgs. 10 agosto 2016 n. 175” (in atti prot. n. 4612 del 8/04/2019);
- f) sono in atto importanti piani di investimenti per il miglioramento e il potenziamento delle infrastrutture di acquedotto - fognature e depurazione. Ciò tramite la partecipata VIVERACQUA che ha consentito di accedere a finanziamenti a lungo termine e all'uso destinati (operazioni HYDROBOND I e II). Si è altresì dato corso alla emissione fino ad un massimo di tre prestiti obbligazionari, uno c.d. “Long” di durata non superiore a 24 anni, uno c.d. “Medium” di durata non superiore a 17 anni e uno c.d. “Short” di durata non superiore a 14 anni (Hydrobond III),
- g) È in corso la valutazione della trasformazione della società da S.r.L. a S.p.A. al fine di adottare un modello societario maggiormente aderente alla realtà organizzativa della stessa e per una maggiore facilità di accesso al credito. Sono previste a breve modifiche statutarie in merito. La società rimarrà in mano pubblica e ciò sarà garantito mediante apposita previsione statutaria.
- h) con riferimento ai parametri del numero dei dipendenti e del fatturato, verificati con i dati del bilancio, si conferma il rispetto di entrambe le condizioni previste dall’art. 20 D.Lgs. n. 175/2016, avendo la società conseguito un fatturato

medio nell'ultimo triennio di oltre 45 milioni di euro (a fronte di un fatturato medio triennale richiesto di Euro 1 milione ex art. 20 c. 2 lett. d) del TUSP) e occupando, nel 2019, 277 dipendenti;

i) non risultano perdite negli ultimi cinque esercizi:

**ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.**

Anno	Risultato d'esercizio
2019	1.145.561,00
2018	3.089.983,00
2017	1.980.085,00
2016	3.103.178,00
2015	3.896.158,00

j) per le motivazioni sopra esposte la partecipazione del Comune di Pederobba nella società ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. soddisfa i requisiti previsti dall'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 per il suo mantenimento, inoltre la società non ricade in nessuna delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del medesimo decreto

k) **esito della ricognizione:** Mantenimento senza interventi;

**CONSIDERATO** che il comune di Pederobba, alla data del 31/12/2019, partecipa anche:

- al G.AL. dell'Altamarca Trevigiana, con una quota del 1,359% e che:
  - GAL dell'Altamarca Trevigiana con nota prot. n. 421 del 16 dicembre 2020, - ns. prot. 13434 del 16.12.2020 - comunica che, ai sensi dell'art. 1, comma 724, che ha modificato l'articolo 26 del D.Lgs. 175/2016 sono esclusi dall'obbligo di razionalizzazione periodica, ex articolo 20 del d.lgs. 175/2016, le società costituite dai Gruppi di Azione Locale (Gal), dai Gruppi di Azione Locale LEADER e dai Gruppi di azione locale nel settore della pesca;

**CONSIDERATO** inoltre che il comune di Pederobba, alla data del 31/12/2019, partecipa anche:

- al CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE non compreso nella presente ricognizione
  - Lo stesso è costituito da Comuni con una partecipazione proporzionale al numero degli abitanti e compresi nell'Ambito Territoriale Ottimale per il servizio idrico integrato.
- al CONSIGLIO DI BACINO PRIULA non incluso nella presente ricognizione
  - Il Consiglio di Bacino Priula è da intendersi quale ente di governo e regolazione del servizio pubblico di gestione dei rifiuti ai sensi della normativa statale (art. 3 - bis , comma 1 - bis, decreto legge n. 138/2011) e regionale (legge n. 52 del 31.12.2012), costituito mediante incorporazione/fusione dei Consorzi Priula e Treviso Tre con decorrenza 1 ° luglio 2015;
  - tramite quest'ultima il Comune di Pederobba partecipa al capitale della società Contarina S.p.A. che ha per oggetto il servizio di gestione e raccolta dei rifiuti, attività strettamente necessaria all'esercizio delle finalità dell'ente e servizio interesse generale.

Poiché il Comune di Pederobba, a seguito della legge regionale Veneto 52/2012, art. 4, comma 5, è ente appartenente al "Consiglio di Bacino Priula" (ente di carattere consortile) è in tale sede che sono valutate le eventuali misure di razionalizzazione legate alla gestione del servizio.

**RITENUTO** per quanto sopra di mantenere le partecipazioni in ALTO TREVIGIANO SERVIZI srl e ASCO HOLDING spa in quanto necessarie al perseguimento delle finalità dell'ente;

**ESAMINATE**, ai fini del presente provvedimento di ricognizione, le partecipazioni indirettamente detenute dall'Ente gli indirizzi dove indicati:

Ragione Sociale	Nota	Esito ricognizione
<p>CONSORZIO FELTRENERGIA c.f. 93031350254</p> <p>partecipazione detenuta tramite ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. (9,86%)</p> <p>quota partecipazione indiretta: 0,28 %</p>	<p>Non avendo scopo di lucro i soci che si avvalgono dei suoi servizi versano una quota associativa a copertura degli stessi.</p>	<p>Trattandosi di un consorzio (funge da organo di servizio), è escluso dalla normativa di riferimento (TUSP).</p>
<p>VIVERACQUA S.C. A R.L. c.f. 04042120230</p> <p>partecipazione detenuta tramite ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. (10,66%)</p> <p>quota partecipazione indiretta: 0,30 %</p>	<p>Organizzazione comune fra soci gestori servizio idrico integrato per lo svolgimento e la regolamentazione di determinate fasi delle attività d'impresa dei soci stessi. Segue i piani di investimento (tramite Hydrobond) per miglioramento e potenziamento delle infrastrutture di acquedotto. Non ha scopo di lucro</p>	<p>Mantenimento senza interventi</p>
<p>ASCO TLC S.P.A. c.f. 03553690268</p> <p>partecipazione detenuta tramite ASCO HOLDING S.P.A. (91,00%)</p> <p>quota partecipazione indiretta: 2,89 %</p>	<p>La società si occupa dell'installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico, prestazione del servizio di telefonia mobile.</p>	<p><i>Si richiamano e si confermano gli indirizzi di cui alle delibere di consiglio comunale n. 14 e 73 del 2019 e n.49 del 2020. In particolare rimane fermo l'impegno (da parte di ASCO HOLDING s.p.a.) di predisporre un progetto per valutare la convenienza economica al mantenimento in proprietà pubblica o alla cessione sul mercato di Asco TLC. Entro il 2021 si dovrà dare luogo, sulla base di una valutazione di convenienza economico finanziaria da parte di Asco Holding s.p.a.:</i></p> <p><i>a. Per la parte infrastrutture al mantenimento della stessa com'è oggi, o al trasferimento della stessa, eventualmente, se ritenuto opportuno, anche con fusione nel gruppo quotato Ascopiave, se la normativa lo consente. Quanto sopra comunque rafforzando la natura locale dell'attività societaria con convenzioni, o ceduta sul mercato assieme al traffico se risulta più conveniente economicamente</i></p>

		<p>per il gruppo tale cessione unitaria, sulla base di valutazioni economiche di Asco Holding s.p.a. che dovranno essere trasmesse ai Comuni.</p> <p>b. Per la parte traffico, all'eventuale trasferimento, se ritenuto opportuno, della stessa nel gruppo quotato in borsa Ascopiave, se la normativa lo consente, ovvero alla cessione sul mercato. Qualora lo scorporo traffico – infrastruttura determini una perdita di valore della società potrà darsi luogo alla cessione anche con fusione nel gruppo Ascopiave ovvero alla cessione sul mercato dell'intera società, comprensiva di traffico e infrastruttura."</p> <p><b>A tale riguardo si prende atto - come da nota prot. 45131 di data 15/12/2020, che Asco Holding ha dato avvio ad alcune valutazioni strategiche in merito alla controllata ASCO TLC SpA. Al fine di supportare tali valutazioni Asco Holding ha affidato lo scorso mese di marzo un incarico a KPMG per supportare la società nei processi di valorizzazione della stessa ASCO TLC, e un incarico allo studio Gianni &amp; Origoni per un supporto negli aspetti di carattere legale. Il processo di valutazione è in corso ed è inevitabilmente condizionato (anche nelle sue tempistiche) dall'attuale situazione emergenziale epidemiologica.</b></p>
<p>ASCOPIAVE S.P.A. c.f. 03916270261</p> <p>partecipazione detenuta tramite ASCO HOLDING S.P.A. (51,04%)</p> <p>quota partecipazione indiretta: 1,62 %</p>	<p>La società opera nel settore della vendita del gas, dell'energia e nella gestione delle reti del gas. Alla stessa è stata affidata, attraverso la controllata AP RETI SpA, la concessione delle reti del metano nel territorio comunale</p>	<p>Si richiamano e si confermano gli indirizzi di cui alle delibere di consiglio comunale n. 14 e 73 del 2019. In particolare si evidenzia quanto segue: "Mantenimento della partecipazione anche con riferimento alle sue partecipate, essendo un gruppo che è esente dal TUSP in quanto quotato in borsa ante 2015."</p> <p>In ogni caso, tale gruppo è coerente con il TUSP: svolge un ruolo significativo sul territorio locale, pur nel rispetto delle esigenze di crescita e sviluppo sull'intero territorio nazionale come è proprio di ogni gruppo quotato, garantendo che il servizio di interesse generale che svolge sia coerente con l'interesse locale di cui sono portatori organicamente e in stretta necessità rispetto alle esigenze della collettività locale</p> <p>Quanto sopra anche con riferimento alle forniture energetiche, per le quali vi è già e dovrà continuare una attenzione sociale alle esigenze di approvvigionamento locale";</p>

<p>BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. c.f. 04020760262</p> <p>partecipazione detenuta tramite ASCO HOLDING S.P.A. (10,00%)</p> <p>quota partecipazione indiretta: 0,32 %</p>	<p>Promotore di produzione di energia rinnovabile (fotovoltaico compreso), di risparmio energetico e di fornitura calore per i comuni soci. Partecipata al 90% dal Consorzio Bim Piave di Treviso. È una società strumentale con preciso vincolo statutario di fatturato all'80% verso i soci, per questo espressamente legittimata nel proprio ruolo operativo strumentale dal TUSP</p>	<p>Mantenimento senza interventi</p>
<p>Alverman Srl c.f. '04184710269</p> <p>partecipazione detenuta tramite ASCO HOLDING S.P.A. (100%)</p> <p>quota partecipazione indiretta: 3,18 %</p>	<p>In data 6 giugno 2018 AscoHolding ha acquistato la partecipazione totalitaria in Alvermann S.r.l. in liquidazione al fine di recuperare parte delle somme versate dalla controllante Rijeka Una Invest S.r.l. in liquidazione a valle del probabile esito positivo di un contenzioso IVA pendente in cassazione</p>	<p>Società in liquidazione.</p>

**PRESO ATTO** che il presente provvedimento rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42 c. 2 lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del T.U.S.P.;

**VISTI** i pareri favorevoli resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sulla presente proposta;

**DOPO** esauriente discussione nel corso della quale:

**Il Sindaco** apre la seduta specificando, che così come impone il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, ci si ritrova a dover fare una ricognizione delle partecipazioni possedute come Comune. Sottolinea che gli Enti Locali devono garantire un processo di razionalizzazione mirando ad una efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e alla promozione della concorrenza e del mercato e alla riduzione della spesa pubblica. Ricorda che l'attenzione del Consiglio comunale di Pederobba, negli anni scorsi, si è incentrata in particolar modo, su Asco Holding anche in ragione delle

vicende giudiziarie e delle impugnazioni che erano state proposte anche contro il comune stesso. Proprio alla luce di quanto era stato definito nelle sentenze, soprattutto in quella del Consiglio di Stato (n. 578/2019) e delle richieste che come Consiglio Comunale erano state fatte subito dopo al Consiglio di Amministrazione di Asco Holding, erano state intraprese, da parte della società, una serie di azioni di adeguamento sia in tema di selezione del personale per l'assunzione di dipendenti da assegnare specificatamente ad Asco Holding, ma soprattutto per poter arrivare all'approvazione di una clausola statutaria attraverso la quale verrà garantita una forma di coordinamento tra i soci pubblici al fine di rinforzare ulteriormente la loro forza decisionale. Specifica che in atti la società Asco Holding, oltre alle schede richieste dal Testo Unico, ha prodotto anche una nota informativa che chiarisce questi passaggi. Il Sindaco ricorda altresì quanto alla clausola statutaria che dovrà essere il Presidente a convocare l'Assemblea della Società per proporre l'approvazione e in quanto alle cause in corso che vedono impegnato il comune con il Prof. Lolli di Bologna, la sentenza del Consiglio di Stato ha risolto gran parte del conflitto perché, pur dando ragione a controparte, ha confermato che Asco persegue fini ed obiettivi di interesse pubblico e le sue sono funzioni fondamentali; tutto questo giustifica la partecipazione del Comune come socio. Ricorda infine che rimane in sospeso la vertenza presso la Sezione Specializzata per le Aziende del Tribunale di Venezia per la quale non ci sono stati riscontri visto che era subordinata a quella del Consiglio di Stato e le Parti avevano chiesto un rinvio lungo per confrontarsi alla luce di quella sentenza.

**Il capogruppo Luciana Fastro** prende la parola specificando che quest'anno più di altri anni non c'è più molto da discutere visto che proprio dal 2019 al 2020, nell'ambito di quelle che sono le partecipazioni del Comune di Pederobba, ci sono state le vicissitudini più impegnative, da una parte tutta la partita di Asco deliberata in consiglio comunale un paio di mesi fa all'incirca approvando la scelta del consiglio di amministrazione di una serie di iniziative in termini di acquisizione di azioni per garantire ancora di più la gestione della società da parte degli enti pubblici. Continua chiedendo espressamente che i consiglieri siano più informati e aggiornati in modo costante sulle iniziative e sulle attività di quelle che sono le partecipazioni alle società, non si riferisce ad Asco in particolare, ma visto che nella delibera si passano in rassegna anche le altre società, sul gruppo Asco c'è una specifica che riguarda Asco TLC, c'è un progetto per valutare la convenienza economica di mantenere Asco TLC di proprietà pubblica o cederla sul mercato sia per la parte infrastrutture sia per la parte gestione e traffico, si fa riferimento ad una nota di Asco Holding del 15 dicembre; sottolinea l'importanza che le informazioni che transitano all'interno del municipio, relativamente alle partecipate, siano date in tempi correnti e coerenti a tutto il gruppo consiliare. Prosegue richiedendo un chiarimento nel merito della delibera, in particolare nella ricognizione che viene fatta relativamente all'Alto Trevigiano Servizi in cui si parla di trasformazione della forma societaria da "Srl" in "Spa", nel testo si dice anche che sono previste a breve termine modifiche statutarie in merito, quindi il consiglio comunale sarà informato e chiamato in causa per un parere, per cui chiede se ad oggi ci siano bozze o indicazioni sulla possibile revisione statutaria o su cosa riguarderà in particolare la revisione. Infine chiede, relativamente al punto in cui si parla di piani di investimento per il miglioramento e il potenziamento delle infrastrutture, di acquedotto fognature e depurazione, se ci siano piani di investimento, se possano essere conosciuti e se riguardino in fattispecie anche il nostro territorio.

**Il Sindaco** prende la parola per specificare che non c'è ancora nessuna bozza statutaria per trasformazione da Srl a Spa, è stata data comunicazione per cui come società strategica ATS sta vedendo di trovare la soluzione migliore come partecipata, come collocazione per dare sicurezza come società pubblica. Per quanto riguarda gli investimenti di ATS, continua, si possono vedere nel comune gli investimenti fatti, come in altri comuni, resta difficile da quantificare, si può verificare con l'ufficio tecnico tutte i lavori fatti da ATS nel 2020, specifica sono stati rilevanti, basti pensare che il cantiere ad Onigo è durato per parecchi mesi, coinvolgendo le tre frazioni e in particolare le località verso l'esterno. Il Sindaco sottolinea che sono stati fatti tanti investimenti da ATS e da ASCO, ed è una prova in più che dimostra come queste società siano vicine al territorio e alla cittadinanza, è motivo di orgoglio farne parte perché sono società che portano dei benefici sia dal punto dei servizi che dal punto di vista finanziario. Risponde, infine, al capo gruppo Fastro, per quanto riguarda la richiesta sulle informazioni delle altre società partecipate, facendosi carico di avvisare qualora ci fossero novità sostanziali e da sottolineare.

**Il capo gruppo Fastro Luciana** precisa che non voleva indicazioni puntuali di cifre per capire dimensione degli investimenti di ATS, ma siccome si parla di importanti investimenti sulle infrastrutture voleva capire rispetto a quello che è già stato fatto nel Comune se ci siano altre opere da completare con impatto importante, sia per quanto riguarda tema condutture ma anche relativamente alle fognature, in particolare la realizzazione del nuovo depuratore che riguarda il comune come territorio e come servizi. Per quanto riguarda le partecipate il consigliere rivendendo anche la relazione del bilancio, chiede al Segretario riguardo la partecipazione al Consorzio Priula, e quindi a Contarina, chiede se non la non ricognizione sia legata al fatto che trattasi di consorzio. Inizialmente nei primi anni al momento della ricognizione era completa su tutte le realtà in cui il comune non aveva solo interesse diretto ma anche una partecipazione.

**Il Segretario Dott. Paolo Orso** precisa che, rispetto al passato dove si analizzavano anche gruppi come il GAL, il chiarimento dell'Europa è stato che i gruppi di azione locale sono strutture e organismi che non hanno una natura societaria, che sono veicoli di contributi, a cui si paragonano anche le IPAB, che però sostanzialmente non hanno obbligo di rendicontazione, devono essere strutture che al di là dei costi di esercizio non possono finire nel passivo, anzi devono fare investimenti. Specifica, inoltre, che la Corte dei Conti nelle indicazioni dello scorso ha escluso le forme consortili; guardando nel sito del MEF, a pagina 8 della relazione si escludono espressamente tutte quelle strutture che sono o SCARL o Cooperative ma che hanno una forma consortile; specifica che ad esempio, con la partecipata di investimenti di ATS "vivere acqua" che da quest'anno è diventata una SCARL e, quindi, non c'è più obbligo di andare a riportare i dati in quanto vige la regola particolare delle cooperative che è una regola che impone il pareggio di bilancio, la cooperativa per il fine mutualistico che ha, non potrebbe mai cadere in passivo. Sottolinea quindi che la finalità della ricognizione è di scovare i passivi occulti, facendo un esempio al tempo di Alemanno trovarono che c'era un passivo colossale nel trasporto, questi passivi erano sempre nascosti, non andavano nel bilancio, non c'era ancora l'obbligo del bilancio consolidato, e, quindi, la ricognizione fa sì che ogni consigliere debba vigilare su quelli che sono i conti. Per semplificare, solo la forma societaria, con gli investimenti può creare dei passivi, e quindi da quest'anno i consorzi sono stati esclusi sempre per la loro natura, perché il consorzio mal si presta agli investimenti. Aggiunge che quando una società passa da SRL a SPA, si fa perché annualmente si può andare a contrarre debiti anche sotto forma di titoli quotati quindi è proprio la SPA la forma giuridica che fa più paura dal punto di vista finanziario anche se per il comune di Pederobba esiste una tranquillità di fondo perché la ricchezza di queste realtà sta nelle reti, cioè sia Asco Holding che ATS hanno capitale grossissimo che sono le reti che non hanno perdite, c'è indebitamento ma per costruire nuove reti, indebitamento iniziale ma poi quando la rete è costruita c'è il canone di realizzazione, c'è stata una logica virtuosa per cui la capitalizzazione è seguita sempre da investimenti per cui ci sono società con capitale cospicuo. Conclude specificando che i problemi al giorno d'oggi sorgono in altre società, ad esempio quelle di trasporti, a causa del covid hanno avuto seri problemi, le società chiudono in passivo, ma non per motivi strutturali, funzionali ma a cause delle chiusure temporanee dettate dall'emergenza sanitaria. Riassume quindi la risposta al consigliere Fastro con un no per i consorzi, no per organismi che servono a fare investimenti, e sì alle società soprattutto quando queste diventano società per azioni quindi da una parte hanno mercato e dall'altro hanno la porta aperta dalle banche per avere investimenti. Sottolinea che il Comune di Pederobba è una realtà fortunatissima in Italia, perché da una parte c'è una realtà che vende gas, e in Italia il gas si vende, e dall'altra l'acqua che ovviamente viene sempre usata per cui nella ricognizione si sente sereno.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge dai n. 12 consiglieri presenti e votanti

## DELIBERA

1. Di approvare quanto in premessa espresso quale parte integrante del dispositivo;
2. Di approvare la razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31/12/2019, sulla base di quanto accertato e considerato in premessa e come riassunto negli allegati A) e B) che formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

3. Di mantenere le partecipazioni nelle seguenti società, confermando le indicazioni di razionalizzazione richiamate in premessa, anche con riferimento alle partecipazioni indirette detenute dalle stesse società:
  - a. **ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL**
  - b. **ASCO HOLDING SPA**
4. di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo.
5. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune.
6. Di aggiornare i dati contenuti nell'applicativo partecipazioni del Dipartimento del Tesoro.
7. Di inviare la presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti mediante l'applicativo Con.Te e di demandare ai competenti uffici l'inserimento delle informazioni nel portale delle partecipazioni pubbliche del M.E.F. come da schede dallo stesso predisposte.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con successiva separata votazione unanime espressa nelle forme di legge da n. 12 consiglieri presenti e votanti

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

<b>OGGETTO</b>	<b>RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE POSSEDUTE AL 31/12/2019 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016.</b>
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL SINDACO  
TURATO MARCO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
ORSO PAOLO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.